



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice di Pace di Torino, Dott. Luca Boretti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9127/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi;

TRA

CONSERF SRL (P.I. 15374991006), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di rappresentante sostanziale di ██████████ Rosa Vittoria (c.f. ██████████441536A) e ██████████ Vilma (c.f. ██████████1968M), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Riccio

RICORRENTE

CONTRO

SANTANDER CONSUMER BANK SPA (05634190010), con sede in Torino, corso Massimo d'Azeglio n. 33/E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati ██████████i, ██████████ e l'Associazione Professionale ██████████,

RESISTENTE

Oggetto: restituzione somme in conseguenza di estinzione anticipata contratto di finanziamento con cessione di quote della retribuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente:

In via istruttoria:

Omissis

NEL MERITO:

Previa DECLARATORIA di nullità /inefficacia delle clausole contrattuali che limitano, in caso di estinzione anticipata, il rimborso a favore del mutuatario delle spese sostenute in sede di stipula, in quanto contrarie a norme imperative (art.125 sexies, come interpretato dalla Corte di Giustizia e dalla sentenza della Corte Costituzionale) e in quanto formulate in violazione degli art. 33 e 143 e del Codice del Consumo e art. 1341 c.c.,

L'art. 1284, comma 4, Cod. Civ. ha, infatti, inteso estendere l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali (D.Lgs. 09/10/2002, n. 231) ad ogni obbligazione pecuniaria, ma a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale.

Nella fattispecie le prime richieste stragiudiziali formulate dalle parti ricorrenti sono del 03.11.2023 pertanto, sono dovuti solo gli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 Cod. Civ. dalla messa in mora alla domanda giudiziale e di cui all'art. 1284 comma 4 Cod. Civ. dalla domanda giudiziale al saldo.

Va invece rigettata la richiesta di rivalutazione formulata da parte ricorrente, posto che quello in oggetto è pacificamente un debito di valuta. La rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 Cod. Civ. è possibile solo se il creditore dimostra di aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi legali a causa del ritardo nel pagamento del debito. Nel caso in esame tale prova non è stata fornita.

Sulle spese legali

21. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate in base ai valori minimi della tabella di riferimento ex D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00), tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte e delle questioni di fatto e di diritto trattate, maggiorati del 30% per la redazione degli atti in modalità telematica (art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014):

- fase di studio: € 460,00;
- fase introduttiva: € 389,00;
- fase di trattazione/istruzione: € 840,00;
- fase decisionale: € 851,00;

per complessivi € 2.540,00 per compensi, maggiorati di € 762,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta.

Vanno poste a carico della parte soccombente anche le spese di mediazione, per le fasi effettivamente svolte (fase di attivazione), liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 ai valori medi quanto ai compensi dell'avvocato (€ 441,00).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- **accerta e dichiara la nullità parziale delle clausole contrattuali n.11** delle condizioni generali dei contratti di finanziamento n. 147517, n. 110830 e n. 435169 e n. 4 del modulo SECCI, nella parte in cui escludevano la rimborsabilità, a seguito di estinzione anticipata, di costi "*up front*";
- **condanna, per conseguenza, Santander Consumer Bank S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Conserf S.r.l., quale procuratrice di ██████ Rosa Vittoria, con specifico mandato all'incasso, della somma di **euro 3.281,94** per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284,

comma 1, dalla messa in mora alla domanda giudiziale, e di cui all'art. 1284, comma 4, Cod. Civ., dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;

- condanna, per conseguenza, Santander Consumer Bank S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di Conserf S.r.l., quale procuratrice di ████████ Vilma, con specifico mandato all'incasso, della somma di euro 1.995,60 per i titoli indicati in motivazione, oltre interessi nella misura di cui all'art. 1284, comma 1, dalla messa in mora alla domanda giudiziale, e di cui all'art. 1284, comma 4, Cod. Civ., dalla domanda giudiziale fino all'effettivo soddisfo;
- condanna altresì parte resistente a rifondere alla ricorrente la spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi, ed € 3.743,00, per compensi di avvocato, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta.

Così deciso in Torino, li 30.06.2025

Il Giudice di Pace
Dott. Luca Boretti